

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
(Provincia di Treviso)

Prot. n.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E
POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER L'USO E LA
GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO.**

Il giorno 07 del mese di *Febbraio* 2014, le parti

tra

il Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti 8 (c.f. 00565860269), qui rappresentato dal Dirigente dott.ssa Rita Corbanese, domiciliata presso la Casa Comunale, la quale dichiara d'intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in virtù del Decreto del Sindaco n. 14 del 28.02.2013,

e

Girardi prof. Romeo, nato a Venezia il 16.09.1939 e residente in Mogliano Veneto, Via A. De Gasperi, n. 5 il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della Polisportiva Mogliano Veneto a.s.d. (nel seguito "Concessionario" per brevità), con sede in Mogliano Veneto, Via Ferretto n. 2, e quindi in nome, per conto e nell'interesse della stessa

Si conviene e si stipula quanto segue :

Art.1 - Oggetto

L'Amministrazione Comunale concede in gestione ed uso alla Polisportiva Mogliano Veneto ASD l'impianto di atletica leggera, comprendente pista, pedane, manto erboso dello stadio comunale di Mogliano Veneto, via

Ferretto 2, censito al Catasto Fabbricati, Sez. E, Fg 6, Mapp. 1285, sub.1 e 2, per lo svolgimento dell'atletica leggera in tutte le sue specialità

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha la durata di anni cinque (5), a partire dal 01.02.2014.

Art.3 - Modalità d'uso

Il diritto all'uso della struttura da parte della Polisportiva MoglianoVeneto ASD, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera di Giunta comunale n. ____ del ___/02/2014 "Criteri per l'utilizzo dello stadio comunale", è garantito durante tutti i giorni della settimana, mattino, pomeriggio e sera, per lo svolgimento degli allenamenti e per lo svolgimento dei campionati federali a cui partecipa, compatibilmente con l'uso da parte delle scuole del territorio moglianese e della F.C. Union Pro s.s.d.r.l., limitatamente alla 1^a e 2^a squadra, per lo svolgimento delle gare ufficiali del campionato federale di calcio.

La FC Union Pro s.s.d.r.l. non potrà organizzare per proprio conto manifestazioni di atletica leggera sulla pista di atletica, come la Polisportiva non potrà organizzare per proprio conto partite di calcio sul terreno di gioco, ad esclusione del "Torneo Generali Assicurazioni" da organizzarsi al di fuori dei campionati federali di cui al precedente comma secondo il programma che verrà comunicato alla F.C. Union Pro s.s.d.r.l. annualmente da parte della Polisportiva Mogliano Veneto asd e senza necessità di preventiva approvazione da parte della F.C. Union Pro s.s.d.r.l.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'impianto, per iniziative proprie, sentito il concessionario e nel rispetto delle attività da questo già programmate, per numero cinque (5) giornate all'anno.

Art. 4 - Orari d'uso

L'orario di utilizzo dello stadio comunale da parte della Polisportiva Mogliano Veneto a.s.d. viene così definito:

- Polisportiva Mogliano Veneto ASD:
 - lunedì dalle 17.00 alle 20.00
 - martedì dalle 17.00 alle 22.00
 - mercoledì dalle 18.30 alle 20.30
 - giovedì dalle 17.00 alle 22.00
 - venerdì dalle 17.00 alle 20.00

Alla F.C. Union Pro s.s.d.r.l., il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 18.00, sarà consentito l'utilizzo del manto erboso del campo da calcio con il settore giovanile per la preparazione atletica, senza l'utilizzo del pallone.

Art. 5 - Sicurezza sportiva

Per garantire la sicurezza degli atleti ed il corretto svolgimento dell'attività in osservanza al DM 18.3.1966 e succ.e mod. sarà vietato il contemporaneo svolgimento delle attività di calcio e di atletica leggera.

Art. 6 - Uso servizi ausiliari

La Polisportiva Mogliano Veneto ASD avrà a disposizione l'uso di uno spogliatoio grande ad uso maschile, da condividere con la F.C. Union Pro s.s.d.r.l., con pulizie a carico di questa ultima, e di uno medio ad uso femminile, di magazzini per attrezzature ed un magazzino vestiario nonché di un'infermeria.

Art. 7 - Riserva per il concessionario

La Polisportiva Mogliano Veneto ASD potrà usare gratuitamente l'intero impianto, incluso il campo da calcio, per n. 10 manifestazioni annue, in date non concomitanti con l'uso del campo, per lo svolgimento dei campionati federali delle prime due squadre, da parte della F.C. Union Pro s.s.d.r.l.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si obbliga, per la durata della presente convenzione, a:

1. farsi carico del 50% delle utenze annuali, i cui contratti di fornitura saranno intestati al Comune;

2. farsi carico degli interventi che comportino il completo rifacimento della componente edilizia e/o degli impianti tecnologici, in particolare:

- Sistemazione strutturale della pista di atletica e delle pedane, secondo i regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali;
- Verifica e adeguamento al livello 2 di protezione sismica, con rinnovo del certificato prevenzioni incendi in caso di modifiche di struttura;
- Risanamento della superficie esterna in calcestruzzo con finitura a vista delle gradinate dello stadio, secondo le regole ministeriali e del CONI per impianti sportivi;
- Sostituzione del generatore di calore comprensiva di metanizzazione e dell'impianto riscaldamento locali

3. Non sostituire l'attuale manto erboso del campo da calcio con un manto sintetico.

Art. 9 - Oneri a carico del concessionario

La Polisportiva Mogliano Veneto A.S.D. si impegna a garantire a proprie spese la custodia, la guardiania, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria della pista di atletica, dei locali di servizio ausiliari riservati e di tutte le strutture e attrezzature sportive utilizzate per la pratica dell'atletica. Il deterioramento al manto erboso del campo da calcio, durante gli allenamenti di lancio del disco e del giavellotto sarà ripristinato dalla Polisportiva Mogliano Veneto ASD entro il giorno successivo al suo uso.


Il danneggiamento cagionato alla pista ed alle attrezzature di atletica durante le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale o durante le partite di calcio della F.C. Union Pro s.s.d.r.l. sarà ristorato dalla stessa Amministrazione Comunale o dalla indicata F.C. Union Pro s.s.d.r.l.

Art. 10 - Rimborso utenze

La Polisportiva Mogliano Veneto A.S.D. si impegna, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere all'Amministrazione Comunale il rimborso dei consumi relativi alle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, servizio antincendio, nella misura del 10% del totale consuntivo per anno solare. La percentuale a carico di ogni singolo concessionario, fatto salvo il 50% a carico dell'Amministrazione Comunale, potrà variare in base alle rilevazioni effettuate attraverso strumenti di misurazione, installati dall'Amministrazione Comunale, dei consumi attribuibili ai singoli concessionari.

La proposta di variazione sarà presentata al comitato di gestione di cui all'art. 12 dei criteri d'uso dello stadio comunale

Art. 11 - Controlli e penalità

Il Comune di Mogliano Veneto si riserva la possibilità di verificare, in ogni tempo e senza preavviso, attraverso personale degli uffici competenti, (la ) corretta esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, della cura e pulizia degli spazi. Laddove necessario, comunicherà per iscritto al concessionario l'assolvimento degli adempimenti dovuti, che dovranno essere eseguiti nei tempi concordemente stabiliti.

La Polisportiva Mogliano Veneto ASD, ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e dalla presente Convenzione, oltre ad incorrere nella possibilità di risoluzione, è tenuta al pagamento di una penalità nella seguente misura:

€ 200,00 (duecento/00) per ritardi o irregolarità nell'espletamento di ogni servizio previsto all'art. 8 della presente convenzione.

L'applicazione delle penalità sarà disposta con provvedimento del Dirigente competente, previa notifica della contestazione dell'inadempienza e trascorso il termine di dieci (10) giorni per le eventuali controdeduzioni da parte del concessionario.

In caso di ripetute inadempienze, il Comune si sostituirà al concessionario addebitando allo stesso le relative spese.

Art. 12 - Migliorie

Il concessionario potrà proporsi ed impegnarsi alla realizzazione, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, di opere di miglioria dei fabbricati e/o delle attrezzature concesse. Gli interventi dovranno essere debitamente sottoposti al parere dei competenti organi tecnici del Comune di Mogliano Veneto e specificamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. La progettazione esecutiva delle opere, la direzione lavori ed il collaudo saranno effettuati da tecnico abilitato con ogni onere a carico del concessionario.

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche terzi, nel periodo degli interventi. A tale scopo lo stesso concessionario contrarrà regolare polizza assicurativa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di partecipare alle spese di realizzazione delle opere autorizzate.

Art.13 - Responsabilità

Il concessionario è il responsabile della parte dell'impianto sportivo concessa in uso e gestione e del suo funzionamento, dei rapporti con gli utenti e con terzi.

Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso dell'impianto.

Eventuali responsabilità derivanti da danni arrecati alla struttura e /o a terzi verranno imputate all'Associazione utilizzatrice dell'impianto.

In relazione a quanto sopra enunciato, il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, dipendente dall'esercizio della gestione nonché da qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso dell'impianto.

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il concessionario in particolare:

risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse, sia che si tratti di atleti o di altri terzi, salvo quanto escluso di cui al precedente terzo comma;

esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose;

esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi;

Ai fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi, il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione si obbliga a stipulare con primario assicuratore e, a mantenere in vigore per tutta la durata dell'assegnazione, un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi dove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo.

L'Amministrazione Comunale è tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

Art.14 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte (con eventuale esclusione di cui al successivo terzo comma e della gestione del servizio previsto al successivo art. 15), la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Ogni caso di eventuale variazione della ragione sociale del concessionario dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e sottoposta ad assenso preventivo del medesimo.

E' consentito alla concessionaria Polisportiva Mogliano Veneto ASD di subconcedere all'Associazione Atletica Mogliano ASD l'uso dell'impianto di atletica di cui all'art. 1 precedente e con le modalità d'uso di cui agli art.2, 3, 4, 5, precedenti.

Art.15 - Bar ed Esercizi Pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente eventuali servizi, a titolo esemplificativo bar e ristoro, o affidarlo a terzi, in occasione di manifestazioni dallo stesso organizzate nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi, il concessionario dovrà darne sollecita comunicazione all'Amministrazione Comunale per la preventiva e necessaria autorizzazione.

Art. 16 - Risoluzione

Sono considerati motivi di risoluzione della presente convenzione :

- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce e locali di ristoro;
- scioglimento dell'Associazione sportiva, concessionaria;
- destinazione dell'immobile o di parti di esso ad usi totalmente diversi da quelli previsti dalla presente convenzione;
- gravi o ripetuti inadempimenti alle clausole pattuite nella convenzione di concessione;
- grave danno all'immagine del Comune.

Art. 17 - Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso scritto, da inoltrare a mezzo raccomandata a.r., di centottanta (180) giorni.

La restituzione dell'impianto avviene senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale per le migliorie eseguite dal concessionario.

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà prevista dall'art. 11, co. 4, L. 241/1990 di recedere dalla convenzione, in tutto o in parte, per

motivi di interesse pubblico, salvo indennizzo per pregiudizi provocati al concessionario.

In tale evenienza il preavviso di recesso, da inoltrare mediante raccomandata a.r., sarà di sessanta (60) giorni, salvo motivate disposizioni d'urgenza.

Art. 18 - Presa in consegna dell'impianto

La presa in consegna, da parte del concessionario, della parte dell'impianto affidato in uso e gestione avviene alla stipula della presente convenzione, con relativo verbale dello stato di fatto sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza della presente convenzione il bene rientra a pieno titolo nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, salvo indennizzo per le migliorie apportate all'impianto concesso.

Art.19 - Risoluzione delle controversie

Competente per le controversie relative ai canoni ed altri corrispettivi derivanti dalla presente convenzione di concessione, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario è il Foro di Treviso.

Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione la competenza è riservata alla giurisdizione del TAR Veneto.

Art.20 – Relazione annuale

Al termine di ogni anno solare il concessionario presenterà, entro la data del 31 gennaio all'Amministrazione comunale, una particolareggiata relazione riguardante tutte le attività svolte nella struttura sportiva affidata e i movimenti economici ad essa connessi.

Art.21 - Disposizioni finali

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente Convenzione, si applica quanto disposto:

dalla normativa speciale vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);

dai principi del codice civile, per quanto riguarda i profili contrattuali.

Le parti convengono che la presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso a spese del richiedente;

Le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a totale carico del concessionario.


La presente convenzione viene letta dalle parti e dichiarata conforme alla loro volontà.

Mogliano Veneto,

p. II Comune di Mogliano Veneto

II Dirigente 3° Settore

(Dott.ssa Rita Corbanese)



p. Ia Polisportiva Mogliano a.s.d.

II Presidente

(Prof. Romeo Girardi)

